

Pubblicato il 05/05/2023

N. 07637/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13007/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13007 del 2019, proposto da Enrico Alessandrini, rappresentato e difeso dall'avvocato Paul Simon Falzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;

contro

Comune di Marcellina (RM), non costituito in giudizio;

nei confronti

Centro Sociali Anziani di Marcellina, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Sindaco del Comune di Marcellina del 16 luglio 2019, n. 9, recante Rimozione dalla carica di Presidente del Centro Sociale Anziani di Marcellina del Sig. E. Alessandrini; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto e, ove occorrer possa, della D.C.C. del Comune di Marcellina del 16 luglio 2010, n. 31 recante il Regolamento del Centro Sociale Anziani di Marcellina, nonché dell'art. 19, co. 4, del predetto regolamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la dichiarazione del 7.2.2023 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con atto di gravame ritualmente proposto, il sig. Enrico Alessandrini impugnava il provvedimento, meglio specificato in premessa, col quale il sindaco del comune di Marcellina rimuoveva il ricorrente dalla carica di presidente del locale centro sociale anziani, in asserita applicazione degli artt. 17, 19 e 27 del regolamento approvato con delibera consiliare n. 31 del 16.7.2010, chiedendone l'annullamento in quanto ritenuto contrastante con il citato regolamento, nonché affetto da illegittimità per violazione delle garanzie procedurali previste dagli artt. 7 e 10 della l. n. 241/1990;

- con nota depositata in giudizio il 7.2.2023, parte ricorrente – premesso che nel mese di gennaio 2023, il ricorrente era stato eletto a maggioranza presidente dell'Associazione di promozione sociale subentrata nelle funzioni già svolte dal centro sociale anziani del comune di Marcellina e ritenuto, in sostanza, ripristinato il ruolo ed il prestigio a suo giudizio compromessi dal provvedimento impugnato – chiedeva la cessazione della materia del contendere o, comunque, la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, con richiesta di compensazione delle spese di lite;

- all'udienza pubblica del 14.3.2023, la causa passava in decisione.

Ritenuto che:

- sussistono i presupposti per la definizione del presente giudizio con pronuncia dichiarativa dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione dello stesso nel merito, giacché

“Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso” (così Cons. St., sez. II, n. 120 del 4.1.2023);

- pertanto, in conformità con la richiesta in tal senso della parte ricorrente, va dichiarata l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

- quanto alle spese, non possa farsi luogo ad alcuna pronuncia, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione comunale evocata in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Licheri

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO